



Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;

VISTO il comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate:

- le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

inviano al Sistema TS, secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 3 del medesimo Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

VISTO il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 del Direttore dell'Agenzia delle entrate prevede, tra l'altro, una modifica alle Tipologie dei dati di spesa sanitaria indicate nel provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, limitatamente alle prestazioni di chirurgia estetica e che, pertanto, risulta necessario adeguare le Tipologie di spesa di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 949, lettera a) della Legge stabilità 2016, il quale modifica il predetto articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 estendendo l'obbligo di trasmissione telematica dei dati alle prestazioni erogate dall'anno 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, con le medesime modalità di cui al medesimo articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

VISTO l'art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;

VISTO l'art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;

RITENUTO di far riferimento al procedimento di cui ai citati art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006, ai fini dell'individuazione delle strutture autorizzate, in assenza di una specifica indicazione del citato art. 1, comma 949, lettera a) della Legge stabilità 2016;

CONSIDERATO, pertanto, che risultano obbligate alla trasmissione telematica dei dati delle prestazioni sanitarie di cui al predetto art. 1, comma 949, lettera a) della Legge stabilità 2016 le sole strutture autorizzate ai sensi dei citati art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006;

VISTO che il comma 5 del citato 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, il quale prevede che le regioni determinano le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria;

VISTO che le disposizioni regionali vigenti in materia di autorizzazione di cui al citato art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 prevedono che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria possa essere rilasciata anche dai Comuni;

CONSIDERATO di dover disciplinare il procedimento per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della trasmissione telematica dei dati;

VISTO l'art. 1, comma 949, lettera b) della Legge stabilità 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis., il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria;

VISTI l'art. 23 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della Legge stabilità 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del Decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità che il Sistema Tessera Sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3 del Decreto

legislativo 175/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui al citato art. 3, comma 3-bis. del medesimo Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all’Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all’applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) “SSN”, il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - b) “Assistito”, il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN;
 - c) “Sistema TS”, il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal DPCM 26/3/2008;
 - d) “Sito web dedicato del Sistema TS”, il sito Internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze;
 - e) “TS-CNS”, la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi, di cui all’art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - f) “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31/7/2015”, il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
 - g) “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29/7/2016”, il provvedimento n. 123325/2016 del 29 luglio 2016 attuativo dell’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016);
 - h) “Decreto 31/7/2015”: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

- i) “CAD”, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- j) “Codice”, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- k) “strutture autorizzate”: le strutture di cui all’articolo 1, comma 949, lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell’art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006;
- l) “autorizzazione”: autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e dell’art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006;
- m) “Enti autorizzatori”: Regioni e Provincie Autonome, Aziende sanitarie locali ovvero Comuni che provvedono all’autorizzazione, sulla base delle disposizioni vigenti in ogni singola regione e provincia autonoma;
- n) “documento fiscale”, le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
- o) “scontrino parlante”, lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) “rimborsi”, i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- q) “sanzioni”, sanzioni previste dall’art. 23 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l’art. 1, comma 949, lettera e) della Legge stabilità 2016, concernenti l’applicazione delle per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del Decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni.

Articolo 2

Dati delle spese sanitarie da trasmettere al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

1. Al disciplinare tecnico Allegato A del Decreto 31/7/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al capitolo 2, paragrafo 2.2.1:
 - al secondo punto elenco, le parole “*esclusi interventi di chirurgia estetica*” sono sostituite dalle parole “*escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica*”;
 - al quinto punto elenco, le parole “*Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero*” sono sostituite dalle parole “*Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)*”;

- al settimo punto elenco, le parole *“Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti”* sono sostituite dalle parole *“Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica”*;
- all’ottavo punto elenco, dopo le parole *“chirurgica o a degenze,”* sono aggiunte le parole *“..., ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...”*;
- al nono punto elenco, le parole *“interventi di chirurgia estetica”* sono sostituite dalle parole *“prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica”*.

b. al capitolo 2, paragrafo 2.2.3:

- al primo punto elenco, le parole *“esclusi interventi di chirurgia estetica”* sono sostituite dalle parole *“escluse prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica”*;
- al terzo punto elenco, le parole *“ad esclusione della chirurgia estetica”* sono sostituite dalle parole *“escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica”*;
- il quarto punto elenco è sostituito dal seguente: *“- Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera”*;

c. al capitolo 3:

- nella descrizione del Valore SR, dopo le parole *“Per prestazione chirurgica: ad esclusione della chirurgia estetica”* sono aggiunte le parole *“...e della medicina estetica... ”*; le parole *“sono esclusi interventi di chirurgia estetica e le spese riguardanti il comfort”* sono sostituite dalle parole *“ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort”*;
- nella descrizione del Valore IC, le parole *“Intervento di chirurgia estetica: ambulatoriale o ospedaliero”* sono sostituite dalle parole *“Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera”*

d. alle tabelle del capitolo 2, paragrafi 2.2.1 e 2.3.1, nonché alla tabella del capitolo 3, nel campo “Tipologia di spesa”:

- alla descrizione della codifica **SR**, le parole *“esclusi interventi di chirurgia estetica”* sono sostituite dalle parole *“esclusa chirurgia estetica e medicina estetica”*; dopo le parole *“Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica”* aggiungere *“...e della medicina estetica...”*; dopo le parole *“Ricoveri ospedalieri”* aggiungere le parole *“..., ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...”*;
- la descrizione della codifica **“IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero”** è sostituita con la seguente descrizione **“IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)”**.

2. Al disciplinare tecnico Allegato B del Decreto 31/7/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a. alla tabella del paragrafo 4.1, nel campo “Tipologia di spesa”:

- alla descrizione della codifica SR, le parole *“esclusi interventi di chirurgia estetica”* sono sostituite dalle parole *“esclusa chirurgia estetica e medicina estetica”*; dopo le parole *“Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica”* aggiungere *“...e della medicina estetica...”*; dopo le parole *“Ricoveri ospedalieri”* aggiungere le parole *“..., ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...”*;
 - la descrizione della codifica *“AC=Cure termali, protesica e integrativa, interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero”* è sostituita con la seguente descrizione *“AC = Cure termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera”*.
- b. alla tabella del paragrafo 4.2, nel campo “Tipologia di spesa”:
- alla descrizione della codifica SR, le parole *“esclusi interventi di chirurgia estetica”* sono sostituite dalle parole *“esclusa chirurgia estetica e medicina estetica”*; dopo le parole *“Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica”* aggiungere *“...e della medicina estetica...”*; dopo le parole *“Ricoveri ospedalieri”* aggiungere le parole *“..., ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, ...”*;
 - la descrizione della codifica *“IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero”* è sostituita con la seguente descrizione *“IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)”*.

Articolo 3

Modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS

ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

da parte delle strutture autorizzate

1. Le strutture autorizzate trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29/7/2016, relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.
2. Le modalità di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal Decreto 31/7/2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell’allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture autorizzate deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.9 dell’Allegato A del Decreto 31/7/2015.
4. Per le finalità di cui al comma 2, le strutture autorizzate devono richiedere, entro il 30 settembre, per ogni atto autorizzativo, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al

medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A).

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, chiede agli Enti autorizzatori, di verificare, entro 30 giorni dalla data di richiesta, che le strutture che abbiano richiesto, ai sensi del comma 4, le credenziali, risultino avere un'autorizzazione valida.
6. Ai fini delle perdette verifiche, gli Enti autorizzatori, rendono disponibili, entro il 30 settembre 2016 con modalità telematica al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi aggiornati, laddove presenti, delle strutture autorizzate di propria competenza.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile agli Enti autorizzatori le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria al fine di aggiornare gli elenchi regionali di cui al comma 6 relativi alle strutture autorizzate già censite, nonché inserire, anche preventivamente alla richiesta delle credenziali di cui al comma 4, le ulteriori strutture autorizzate con i relativi dati autorizzativi.
8. In conformità con le modalità previste dall'art. 64 del CAD, ai fini dell'accesso ai Comuni alle funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria di cui al presente articolo, il medesimo Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili apposite funzionalità telematiche, nell'area autenticata del sito web www.sistemats.it, che prevedono l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel).
9. Gli elenchi aggiornati di cui al comma 7 sono resi disponibili alle regioni e province autonome di competenza, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A).
10. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria:
 - a. in caso di esito positivo, invia alla struttura le credenziali, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato A);
 - b. in caso di esito negativo ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli Enti autorizzatori, comunica alla struttura di non poter rilasciare le credenziali.
11. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del Decreto 31/7/2015, i dati di cui al comma 1 possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'Allegato A.
12. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del Decreto 31/7/2015, i soggetti individuati ai sensi del comma 11 del presente articolo richiedono telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera

Sanitaria, l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, cura il supporto e l'assistenza alle strutture autorizzate per le attività di cui al presente articolo, ad esclusione delle motivazioni inerenti gli esiti negativi di cui al comma 10 lettera b), di competenza degli Enti autorizzatori.
14. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Articolo 4

Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati

1. Le modalità per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 3 del Decreto 31/7/2015.
2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3 del Decreto 31/7/2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29/7/2016.
3. Per le spese sostenute nell'anno 2016 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati può anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29/7/2016.

Articolo 5

Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS

1. Le modalità di trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 5 del Decreto 31/7/2015.

Articolo 6

Disponibilità dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS

all’Agenzia delle entrate

1. Le modalità della disponibilità dei dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all’Agenzia delle entrate sono le medesime di cui all’art. 6 del Decreto 31/7/2015.

Articolo 7

Conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS

- 1 Il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29/7/2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del Decreto 31/7/2015 e del presente decreto, per le finalità di cui all’art. 3, comma 3-bis. del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all’Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all’applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall’art. 23 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l’art. 1, comma 949, lettera e) della Legge stabilità 2016, concernenti l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del Decreto legislativo 175/2014 e successive modificazioni.
- 2 Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema Tessera Sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1.
- 3 Per le finalità di cui al comma 1:
 - a. è abrogato il comma 7 dell’art. 3 del Decreto 31/7/2015;
 - b. al capitolo 3 dell’Allegato B del Decreto 31/7/2015 sono eliminate le seguenti parole: “I soli dati trattati dall’Agenzia delle Entrate sono sottoposti a procedura di storicizzazione, dopo 5 anni, al fine di consentire verifiche da parte dell’Agenzia delle entrate. I restanti dati saranno cancellati, entro l’anno successivo al periodo di riferimento”.

il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato